SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2133

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Testo del decreto-legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale, ad eccezione degli articoli 1 e 2 per i quali l'Assemblea del Senato non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Articolo 1.

Con l'articolo 18 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, si è consentita, nell'ambito di vigenza del decreto, la conduzione senza patente di unità da diporto con motore di potenza non superiore a 75 CV., allo scopo precipuo di arginare la prassi del cosiddetto «depotenziamento», consistente nel commercializzare e condurre motori per natanti omologati con potenza inferiore ai 25 CV. ma suscettibili di essere sfruttati per potenze notevolmente superiori. Tutto ciò allo scopo anche di eludere l'obbligo di conseguire la prescritta abilitazione.

Al riguardo il legislatore è già intervenuto con l'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, disponendo che i possessori di detti motori possono sanare la propria posizione inoltrando apposita istanza per chiedere il riaccertamento della potenza del motore. La stessa legge prevede che in attesa del predetto accertamento, il certificato attestante la potenza può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione dell'interessato. Per effetto di tale dichiarazione scattava l'obbligo di conseguire l'abilitazione per la conduzione delle unità da diporto spinte dai motori in questione, obbligo venuto meno nel periodo di vigenza dell'articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 1995, sopra citato.

Con i successivi decreti-legge 21 giugno 1995, n. 237, e 22 agosto 1995, n. 348, all'articolo 18, in considerazione delle perplessità emerse sia presso la stampa specializzata sia in larghi strati dell'opinione pubblica e dei settori produttivi coinvolti, i valori di potenza dei motori delle unità da diporto che possono essere condotte senza patente sono stati ridotti a 40,8 CV.

Da quanto sopra evidenziato emerge l'urgente esigenza di dare certezza del quadro normativo di riferimento con l'adozione di una disposizione transitoria che permetta di superare le difficoltà e le problematiche dei diportisti e dei settori produttivi.

Con l'articolo 1 è stata pertanto prevista la norma transitoria in questione che sana, a tutto il 31 ottobre 1995, la posizione di coloro che nel periodo di vigenza del decreto-legge n. 119 del 1995 hanno acquistato motori di potenza non superiore a 75 CV., che potevano essere condotti senza abilitazione, nonchè la situazione di quanti, entro il 22 giugno 1995, si sono autodenunciati con la dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 10-*bis*, del citato decreto-legge n. 378 del 1994. Resta, naturalmente, fermo l'obbligo per i soggetti interessati di munirsi della prescritta abilitazione per poter condurre i motori in questione, successivamente alla data del 31 ottobre 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307.

Decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 223 del 23 settembre 1995.*

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per la nautica da diporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizione transitoria)

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO